FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Cosa si intende per accesso civico generalizzato?

Il diritto di accesso civico generalizzato, disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Federazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
La Federazione garantisce l'esercizio del diritto di acceso civico con modalità coerenti con le Linee Guida elaborate dal CONI, ente pubblico che esercita il potere/dovere di vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali, nel maggio 2019 ("*Indicazioni in merito agli obblighi di pubblicazione riferibili alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate*").

Come vanno presentate le richieste di accesso civico generalizzato?

Le richieste di accesso devono essere indirizzate a accessocivico@federpesistica.it e devono recare nell'oggetto la dizione "accesso civico generalizzato".
La richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

Qual è il termine per rispondere alle richieste di accesso civico generalizzato?

La risposta è fornita entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione.
In tale arco temporale i termini sono sospesi ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 33/13.
La medesima disposizione stabilisce che, in caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione del controinteressato, la Federazione è tenuta a darne comunicazione al controinteressato e al richiedente.
Per consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di accoglimento della richiesta, i dati e documenti non possono essere inviati prima di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di accesso da parte del controinteressato (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013; v. anche Linee guida A.N.AC., Allegato, § 12).

Quali sono i limiti e le esclusioni per l'accesso?

Si può escludere o limitare l'accoglimento della richiesta dando opportuna motivazione, se la richiesta attiene ad informazioni/dati/documenti che possono creare un pregiudizio alla tutela degli interessi previsti dall'art. 5-bis, commi 1,2,3, d.lgs. n. 33/2013 (interessi pubblici, interessi privati, segreto di stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge).
In caso di limitazioni parziali ai documenti/informazioni richiesti, si consentirà l'accesso alle altre parti e/o dati del documento.

Cosa succede in caso di rigetto totale o parziale dell'istanza o mancata risposta?

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame, entro il termine di trenta giorni, all'indirizzo segreteria@pec.federpesistica.it.
La Federazione, entro il termine di venti giorni, esamina la richiesta e decide in merito alla stessa.
Nel caso di diniego a tutela degli interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a) (tutela dei dati personali), la Federazione deve sentire il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
Dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte della Federazione viene sospeso fino al ricevimento del parere e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.
Avverso la decisione, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'art. 116 Codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.